



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02/10/2009

=====

ADDI' 02/10/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZC	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COFFOTELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - COPPOTELLI - MANCINI - SCALIA - VALENTINI

CELIBERAZIONE N. 754

Oggetto:

Legge 17 febbraio 1992, n. 179 - Legge 4 dicembre 1993, n. 493 - Localizzazione degli interventi e individuazione dei soggetti attuatori - Conferma finanziamenti di cui alla D.G.R.L. n. 2036/2000 alle A.T.E.R. di Civitavecchia e della Provincia di Latina.



OGGETTO: Legge 17 febbraio 1992, n. 179 – Legge 4 dicembre 1993, n. 493 – Localizzazione degli interventi e individuazione dei soggetti attuatori – Conferma finanziamenti di cui alla D.G.R.L. n. 2036/2000 alle A.T.E.R. di Civitavecchia e della Provincia di Latina.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche della Casa;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1;

VISTA la Legge 05 agosto 1978, n. 457;

VISTA la Legge 17 febbraio 1992, n. 179;

VISTA la Legge 04 dicembre 1993, n. 493;

VISTA la Lr 06 agosto 1999 n. 12;

VISTA la D.G.R.L. 03 ottobre 2000 n. 2036 "Legge 179/92 art. 8 e Legge n. 493/1993. Ripartizione dei finanziamenti per la costruzione di alloggi in locazione ed approvazione dei bandi di concorso per la concessione di contributi alle cooperative edilizie ed alle imprese di costruzione".

CONSIDERATO che con la citata DGR n. 2036/2000 sono stati assegnati fondi destinati agli ex I.A.C.P. (ora A.T.E.R.) per la realizzazione di alloggi da concedere in locazione permanente ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 179/1992 e art. 9 Legge n. 493/1993 tra cui:

- I.A.C.P. di Civitavecchia - finanziamento di £ 2.500.000.000 pari ad € 1.291.142,25
- I.A.C.P. della Provincia di Latina - finanziamento di £ 2.500.000.000 pari ad € 1.291.142,25;

PRESO ATTO che gli Istituti Autonomi della Case Popolari (ora A.T.E.R.) di Civitavecchia e della Provincia di Latina, non hanno utilizzato le somme concesse, nonostante le previsioni di cui all'art. 4 della deliberazione citata;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2008 n. 36 dell'A.T.E.R. di Civitavecchia che prevede l'utilizzazione dei fondi messi a disposizione con la D.G.R.L. n. 2036/2000 pari a € 1.291.142,25 per la realizzazione di n. 14 alloggi nel Comune di Santa Marinella - Località Santa Severa;

VISTA la D.G.R.L. 15 maggio 2009 n. 348 con la quale, si conferma, tra l'altro, la localizzazione dell'intervento di realizzazione di n. 14 alloggi nel Comune di Santa Marinella - Località Santa Severa, rinviando a successivo atto la salvaguardia del relativo finanziamento;

PRESO ATTO della richiesta acquisita al prot. 61248 del 1 aprile 2009 con la quale l'A.T.E.R. della Provincia di Latina, in ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 27 novembre 2008 n. 37/4 chiede di utilizzare i fondi messi a disposizione con la D.G.R.L. n. 2036/2000 pari a € 1.291.142,25 per l'acquisto di n. 18 alloggi in Latina - Borgo Faiti, in conformità a quanto autorizzo con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 7 ottobre 2008 n. 36/3;



754 - 2 OTT. 2009 *M*

CONSIDERATO altresì che con Determinazione del Direttore del Dipartimento Territorio B2929 del 1 luglio 2009, l'A.T.E.R. della Provincia di Latina, è stato autorizzato ad utilizzare le risorse previste dal comma 14, art. 1 della legge 24 dicembre 1993 n. 560 per la realizzazione di vari interventi in Latina, tra cui quello relativo all'incremento del patrimonio abitativo tramite l'acquisto di n. 18 alloggi in Borgo Fauti di cui alla citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 7 ottobre 2008 n. 36/3;

CONSIDERATO che dalle richieste pervenute da parte delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Civitavecchia e della Provincia di Latina si evidenzia la ferma volontà di entrambi al mantenimento in vigore del finanziamento;

TENUTO CONTO che l'art. 66 della Lr 24 dicembre 2008 n. 31 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009, modifica all'articolo 7 bis della Lr 6 agosto 1999, n. 12", prevede che qualora non sia rispettato il nuovo termine per l'inizio dei lavori, valutate le cause che hanno impedito il rispetto del termine e la permanenza dell'interesse pubblico ad eseguire i lavori programmati, la Giunta regionale può deliberare la riconferma dei finanziamenti e localizzazioni, assegnando un nuovo termine per l'inizio lavori, decorso inutilmente il quale i relativi fondi tornano nella disponibilità della Regione;

TENUTO CONTO che l'art. 68 della succitata Lr 24 dicembre 2008 n. 31 attribuisce alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica la possibilità di offrire in locazione immobili a canone libero o concordato, e di acquistare alloggi sul mercato immobiliare, anche richiedendo l'intervento finanziario regionale;

VISTA altresì la Lr 16 aprile 2002, n. 8 - Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002 - che istituendo, all'art. 82 un Fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata, concede alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica la possibilità di accedere al Fondo per l'acquisto di alloggi da destinarsi alla locazione degli immobili a canone libero o concordato;

CONSIDERATO che la revoca del finanziamento si sostanzierebbe nella diminuzione della offerta di alloggi da concedere in locazione a canone accessibile a soggetti aventi requisiti di legge, con gravi danni per i cittadini; evidenziandosi al contrario l'inesistenza dell'interesse pubblico alla revoca del finanziamento;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 7 bis della Lr 06 agosto 1999 n. 12 i fondi non utilizzati tornano nella disponibilità della Regione che, per le motivazioni suesposte, intende avvalersene per la riconferma dei finanziamenti suddetti;

CONSIDERATA quindi, per le motivazioni suesposte, l'opportunità di non procedere alla revoca, ma di confermare i finanziamenti stabilendo che:

- in ordine alla realizzazione degli alloggi è opportuno fissare sia il termine di tredici mesi per l'inizio dei lavori di cui all'art. 7 bis della Lr n.12/1999, sia le direttive da utilizzare per l'attuazione dei programmi di edilizia agevolata previste dalla D.G.R.L. 04 agosto 2005 n. 710 e s.m. e i;

- in ordine all'acquisto degli alloggi che non abbiano le caratteristiche di lusso di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969 n. 1072 ed il cui costo sia compatibile con i limiti massimi di costo per interventi di E.R.P. sovvenzionata e convenzionata/agevolata attinenti le nuove costruzioni, vigenti alla data di presentazione dell'offerta di vendita, stabilire:



754 - 2 OTT. 2009 *DD*

- che in assenza di disciplina specifica per l'acquisto degli alloggi, applicare le disposizioni dell'art. 7 bis della Lr n.12/1999 intendendo la data di pubblicazione dell'avviso pubblico finalizzato all'acquisizione degli immobili come data di inizio lavori.

EVIDENZIATO che i fondi per l'attuazione dei programmi de quo sono ancora nelle disponibilità della Regione;

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

Di ritenere le premesse parte integrante della presente deliberazione;

1. Di confermare il finanziamento ai sensi della Legge n. 179/1992 art. 8 e Legge n. 493/1993 art. 9 di cui alla D.G.R.L. n. 2036/2000 all'A.T.E.R. di Civitavecchia pari ad € 1.291.142,25 per la realizzazione di n. 14 alloggi in locazione permanente nel Comune di Santa Marinella - Località Santa Severa;
2. Di confermare il finanziamento ai sensi della Legge n. 179/1992 art. 8 e Legge n. 493/1993 art. 9 di cui alla D.G.R.L. n. 2036/2000 all'A.T.E.R. della Provincia di Latina pari ad € 1.291.142,25 per l'acquisto di n. 18 alloggi da destinare alla locazione permanente in Latina - Borgo Faiti.
3. Di stabilire che l'intervento finanziato al punto 1 debba improrogabilmente pervenire all'inizio dei lavori entro il termine di cui all'art. 7 bis della Lr n.12/1999 di tredici mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.L, decorso inutilmente il quale i relativi fondi tornano nella disponibilità della Regione, subordinando l'attuazione del programma di edilizia agevolata alle Direttive fissate con D.G.R.L. 04 agosto 2005 n. 710 e s.m.i.;
4. Di stabilire che l'intervento finanziato al punto 2 relativo all'acquisto degli alloggi che non abbiano le caratteristiche di lusso di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969 n. 1072 ed il cui costo sia compatibile con i limiti massimi di costo per interventi di E.R.P. sovvenzionata e convenzionata/agevolata attinenti le nuove costruzioni, vigenti alla data di presentazione dell'offerta di vendita, in assenza di disciplina specifica per l'acquisto degli alloggi, siano applicate le disposizioni dell'art. 7 bis della Lr n.12/1999, intendendo la data di pubblicazione dell'avviso pubblico finalizzato all'acquisizione degli immobili come data di inizio lavori.

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R. del Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 6 OTT. 2009

